

## CORONAVIRUS – LE NORME IN VIGORE DAL 4 MAGGIO 2020

Si riassumono qui di seguito le norme valide su tutto il territorio nazionale da lunedì 4 maggio 2020 a domenica 17 maggio 2020 ai sensi del DPCM emanato lo scorso 26 aprile.

Sono evidenziate le norme specifiche relative al Comune di Coazze

Sono confermate molte delle misure restrittive che erano già in vigore in precedenza. Per tutti i dubbi in merito all'applicazione del decreto o per ulteriori chiarimenti si invita a consultare il sito del Governo oppure a chiedere informazioni alla Polizia Locale, che continuerà a presidiare il territorio insieme alle altre Forze dell'Ordine per verificare il rispetto delle norme in vigore.

E' ancora fondamentale che tutti si impegnino a seguire le regole e i comportamenti indicati per limitare la diffusione del contagio da coronavirus. Nel caso si verifichi un aumento dei contagi, saranno possibili norme ulteriormente restrittive da emanare anche a livello regionale.

**SPOSTAMENTI:** consentiti se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Non è consentito spostarsi in una regione diversa salvo per esigenze lavorative, di urgenza o per motivi di salute. In caso di controlli le ragioni dello spostamento dovranno essere giustificate con la forma dell'autocertificazione.

**CONGIUNTI:** è consentito spostarsi per incontrare i congiunti, purché si rispettino le norme di divieto di assembramento, distanziamento interpersonale di almeno un metro e utilizzo di protezioni delle vie respiratorie).

**PARCHI PUBBLICI :** entra in Vigore l'Ordinanza n. 16/2020

**AREE GIOCHI:** restano chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini.

**CIMITERI:** è stata revocata l'ordinanza comunale che aveva chiuso i cimiteri, **entra in Vigore l'Ordinanza n. 16/2020**

Dal 6 maggio sono aperti i cimiteri seguendo l'orario estivo ordinario. Vanno rispettate le consuete regole di divieto di assembramento e di mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

**ATTIVITA' MOTORIA:** sono consentite l'attività sportiva e l'attività motoria individuale purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (2 metri per l'attività sportiva e 1 metro per l'attività motoria). Resta il divieto di praticare sport di squadra.

**CERIMONIE – EVENTI – MANIFESTAZIONI:** continuano a non essere consentiti manifestazioni, eventi, spettacoli e cerimonie.

Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti, fino a

un massimo di quindici persone, rispettando le distanze interpersonali e indossando protezioni delle vie respiratorie.

**BIBLIOTECA:** restano chiusi musei e biblioteche.

**ATTIVITA' COMMERCIALI:** continuano ad essere sospese le attività di commercio al dettaglio, escluse quelle di prima necessità e quelle elencate nell'allegato 1 al Decreto. Negli esercizi commerciali in cui è consentita l'attività occorre far rispettare distanziamento e contingentamento della clientela (ingressi dilazionati, distanza di almeno un metro, divieto di sostare più del tempo necessario per gli acquisti). E' raccomandata l'applicazione delle norme previste dall'allegato 5.

**MERCATI:** sono possibili i mercati all'aperto esclusivamente per i soli banchi alimentari.

**RISTORAZIONE:** restano chiusi bar, pub e ristoranti. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

E' ora consentita la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

**SERVIZI ALLA PERSONA:** restano chiusi barbieri, parrucchieri ed estetisti.

**ATTIVITA' PRODUTTIVE:** le attività produttive industriali e commerciali consentite devono rispettare i protocolli di regolamentazione negli ambienti di lavoro contenuti negli allegati al DPCM.

Si riportano il testo integrale del DPCM,

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg>